



COMUNE DI TAGLIO DI PO

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI FRAZIONALI

Approvato con delibera di Consiglio
Comunale n.71 del 22.10.2004
Modificato con delibera di Consiglio
Comunale n.25 del 22.04.2009

Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei comitati frazionali, di seguito denominati "comitati", come previsto dallo Statuto Comunale.

In armonia con quanto sancito dallo statuto, l'istituzione dei comitati si prefigge lo scopo di valorizzare il ruolo autonomo delle frazioni nel contesto socio politico del Comune e favorire la partecipazione dei cittadini residenti nelle frazioni all'attività amministrativa del Comune.

Ai fini predetti può essere istituito apposito comitato per le seguenti frazioni del Comune: Zona Marina e Mazzorno Destro.

Articolo 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "comitato" l'organo collegiale di partecipazione, a livello di consultazione, tra l'Amministrazione Comunale e le singole frazioni sull'attività politico amministrativa del Comune indicata all'art.23;
- b) per "assemblea dei cittadini della frazione" una pubblica riunione promossa dall'amministrazione comunale o dal comitato alla quale possono partecipare, con diritto di parola, tutti i cittadini della frazione, di età non inferiore ai 18 anni, per la discussione di questioni inerenti la frazione stessa o l'intero comune.

Articolo 3 - COMMISSIONE OPERATIVA PER LA COSTITUZIONE DEI COMITATI

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di consultazione, così come definite dal presente regolamento, è istituita, per il tempo strettamente necessario, apposita commissione operativa composta dal Responsabile dell'Area Affari Generali, che la presiede, dagli istruttori amministrativi dell'Area Affari Generali e dell'Ufficio Elettorale del Comune.

Alla nomina della predetta commissione provvede il Sindaco con proprio atto.

Alla commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

1. formare la lista dei candidati alla nomina a componente del comitato, previa verifica delle condizioni richieste dal regolamento;
2. predisporre la scheda sulla quale i cittadini della frazione sono chiamati a votare. Tale scheda dovrà avere le caratteristiche essenziali indicate nel modello allegato al presente regolamento;
3. verificare la regolarità della consultazione in relazione alle disposizioni che la disciplinano;
4. effettuare lo spoglio delle schede con le modalità di cui al successivo art.11;
5. formare la graduatoria dei candidati in base alle preferenze ottenute;
6. decidere, a maggioranza di voti, su ogni questione che si possa presentare in ordine alla consultazione.

Delle operazioni svolte dalla commissione è redatto, per ogni seduta, processo verbale che viene tempestivamente rimesso per le valutazioni e/o decisioni di competenza al Sindaco.

Articolo 4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art.13 della legge 31.12.1996 n.675 e successive modificazioni.

Titolare del trattamento è il Comune di Taglio di Po in persona del suo Sindaco pro-tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopra-citata.

I dati saranno trattati, in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.

I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Articolo 5 - CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI CITTADINI DELLE FRAZIONI

L'assemblea dei cittadini della frazione è convocata per iniziativa del presidente del comitato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente.

Il presidente del comitato deve convocare almeno una volta all'anno l'assemblea dei cittadini della frazione per riferire sull'attività svolta e acquisire pareri o suggerimenti su iniziative da promuovere a beneficio della comunità.

Il presidente del comitato è inoltre tenuto a convocare l'assemblea inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste quando lo richieda il Sindaco, o almeno la metà dei componenti del comitato.

Le sedute dell'assemblea sono valide qualunque sia il numero dei cittadini intervenuti.

L'assemblea dei cittadini della frazione è presieduta, salvo il caso di cui al successivo comma, dal presidente del comitato.

L'assemblea dei cittadini delle frazioni può essere convocata dal Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo, ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità per discutere questioni inerenti la frazione stessa. In tal caso l'assemblea è presieduta dal Sindaco.

Articolo 6 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata mediante appositi avvisi da affiggere in luoghi pubblici della frazione e all'albo pretorio del Comune.

Quando la convocazione è disposta dal presidente del comitato ne è data comunicazione al Sindaco, al presidente del consiglio, ai capigruppo consiliari e al delegato del Sindaco, nel caso in cui sia invece disposta dal Sindaco ne è data notizia, se nominato, al comitato della frazione interessata.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Forme di pubblicità più ampia della convocazione dell'assemblea possono essere disposte, di volta in volta, dal presidente del comitato o dal Sindaco in relazione alla rilevanza degli argomenti da trattare.

Articolo 7 - FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI DA SOTTOPORRE A CONSULTAZIONE

Possono proporsi alla nomina a componente del comitato tutti i cittadini maggiorenni residenti o dimoranti nella frazione che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui al successivo art.12.

Il numero minimo dei candidati per la Zona Marina è di n.9 e il numero minimo dei candidati per Mazzorno Destro è di n.5.

Ogni sottoscrittore può presentare una sola candidatura. Qualora ne presenti più di una, sarà ritenuta nulla ogni sottoscrizione dallo stesso effettuata.

Le candidature devono essere presentate, secondo lo schema allegato al presente regolamento, nei modi e termini indicati, di volta in volta, nell'atto che indice la consultazione.

Nel termine prefissato dal Sindaco, la commissione operativa procede alla formazione della lista dei candidati alla nomina seguendo l'ordine alfabetico.

Qualora nel termine assegnato non pervenga alcuna candidatura, ovvero quelle presentate risultino inferiore al numero minimo dei candidati richiesti dal comma 2 del presente articolo, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, decide se e di quanto prorogare i termini per la presentazione delle candidature oppure dichiarare infruttuosa la procedura di consultazione.

Nel caso in cui la procedura sia dichiarata infruttuosa, il Sindaco indice una nuova consultazione entro 60 giorni dalla dichiarazione stessa, previa convocazione dell'assemblea dei cittadini della frazione.

Qualora anche in tal caso non pervenga alcuna candidatura o quelle presentate risultino inferiori al numero minimo richiesto, la procedura per la costituzione della consulta resta sospesa fino a che almeno n.30 cittadini per ogni singola frazione, non richieda il riavvio del procedimento.

Articolo 8 - INDIZIONE DELLA CONSULTAZIONE E PUBBLICITA'

La consultazione è indetta dal Sindaco entro 90 giorni dal suo insediamento con proprio atto nel quale vengono in particolare stabiliti:

1. i modi e termini da osservare per la presentazione delle candidature;
2. il termine entro cui la commissione operativa provvederà alla formazione della lista dei candidati;
3. il giorno o i giorni in cui avrà luogo la consultazione;
4. l'orario ed il luogo nel quale i cittadini possono esprimere il loro voto.

Il Sindaco individua, inoltre, le forme di pubblicità ritenute più idonee per garantire una conoscenza puntuale ed esatta sulle modalità e termini della consultazione convocando, se del caso, l'assemblea dei cittadini della frazione.

Articolo 9 - SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE

Il giorno precedente a quello fissato per la consultazione, ai dipendenti comunali incaricati di presiedere alle operazioni, è consegnato il seguente materiale:

- a) schede riportanti il nominativo dei candidati in numero adeguato;

- b) urna destinata a ricevere le schede votate. Detta urna, prima dell'inizio della consultazione, deve essere suggellata in modo tale da consentire la sola immissione delle schede ma non la sua apertura senza lasciare segni di effrazione;
- c) quant'altro necessario (penne, stampati, cancelleria, ecc.) per il regolare svolgimento delle operazioni.

Nel giorno o nei giorni previsti i cittadini residenti o dimoranti nella frazione, di età non inferiore a 18 anni, potranno recarsi, nell'orario stabilito, nel luogo individuato per esprimere le loro preferenze in ordine ai candidati.

I dipendenti comunali che presiedono alle operazioni, previo accertamento dell'identità e dell'età di coloro che si presentano, redigono elenco nominativo avente le caratteristiche risultanti nel modello allegato, nel quale a fianco del cognome, nome e residenza del cittadino e gli estremi di identificazione (documento di riconoscimento o conoscenza diretta) a conferma della sua partecipazione alla consultazione.

Eseguite le predette formalità viene consegnata la scheda riportante il nominativo dei candidati.

La preferenza si esprime tracciando un segno sul rettangolo a fianco dei nominativi indicati nella scheda.

Possono essere espresse preferenze nel numero massimo sotto indicato:

- a) n.3 per la Zona Marina
- b) n.2 per Mazzorno Destro.

Dopo il voto la scheda è inserita, debitamente piegata, nell'urna presente nel luogo della consultazione.

Qualora la consultazione si svolga in più giornate, l'urna contenente le schede votate dovrà essere opportunamente custodita al fine di impedire la manomissione del suo contenuto.

Ultimata la consultazione, l'urna, debitamente chiusa, unitamente all'elenco nominativo dei partecipanti di cui è detto sopra ed al materiale ricevuto, è rimesso al Presidente della commissione operativa per le successive operazioni.

Articolo 10 - VALIDITA' DELLA CONSULTAZIONE

Per la validità della consultazione è richiesto che alla votazione intervenga almeno il 10% dei cittadini aventi diritto, rilevato 20 giorni prima della data di indizione della consultazione finalizzata alla nomina dei componenti del comitato.

Qualora il quorum sopraindicato non sia raggiunto, il Sindaco dichiara la consultazione non valida e, sentiti i capigruppo consiliare, decide se ripeterla in altra data o se integrare la lista dei candidati prima di procedere a nuova consultazione.

Per l'integrazione della lista dei candidati si osservano le procedure e le modalità di cui al precedente articolo 7 e seguenti.

Qualora anche all'ulteriore consultazione non intervenga il numero di cittadini richiesto per la sua validità, la procedura per la costituzione del comitato resta sospesa fino a che almeno n.30 cittadini richieda il rinnovo della procedura.

Articolo 11 - MODALITA' DI SPOGLIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Lo spoglio delle schede viene effettuato dalla commissione operativa per la costituzione dei comitati non oltre i sei giorni successivi alla conclusione della consultazione.

La commissione, effettuato il riscontro tra numero di votanti risultante dall'elenco nominativo di cui è detto in precedenza ed il numero delle schede contenute nell'urna, procede al conteggio delle preferenze espresse.

Sono considerate preferenze valide anche quelle che, seppur non espresse tracciando un segno nel rettangolo a fianco del nominativo, possono essere inequivocabilmente attribuite, per la presenza di un diverso contrassegno (ad esempio cerchiatura o sottolineatura del nome), ad un determinato candidato.

La Commissione decide, a maggioranza di voti, su ogni altra questione che si possa presentare in ordine alla validità delle preferenze.

A conclusione dei lavori, si procede alla redazione della graduatoria dei candidati, secondo i seguenti criteri:

1. la posizione nella graduatoria è determinata in ordine decrescente sommando le preferenze ottenute da ciascun candidato;
2. a parità di preferenze i candidati sono inseriti nella graduatoria per ordine alfabetico;
3. nella graduatoria sono inclusi solo i candidati che abbiano ottenuto almeno una preferenza.

Il comitato della Zona Marina sarà composto da n.9 candidati.

La Zona Marina per la sua estensione geografica è costituita da sei località, e più precisamente: Pisana, Polesinello, Oca, Polesinino, Cà Lattis e Gorino Sullam.

Avrà nel comitato rappresentate le diverse località.

A tal fine verranno assegnati, a seconda del numero di preferenze ottenute, i seguenti rappresentanti:

- località Pisana n.1
- località Polesinello n.1
- località Oca n.1
- località Polesinino n.1
- località Cà Lattis n.1
- località Gorino Sullam n.1

I rimanenti tre componenti verranno eletti a seconda del maggior numero di preferenze ottenute.

Nel caso in cui, per una località non vi sia alcun candidato o preferenze sufficienti, farà parte del Comitato il candidato che nella graduatoria abbia ottenuto il maggior numero di preferenze.

Il Comitato di Mazzorno Destro sarà composto da n.5 candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Delle operazioni svolte è redatto processo verbale riportante la graduatoria dei candidati che è trasmesso, a cura del presidente, al Sindaco per il seguito di competenza.

La graduatoria dei candidati è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed è resa nota ai cittadini della frazione con adeguata pubblicità.

Articolo 12 - CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Non possono essere nominati componenti del comitato:

1. i consiglieri, il Sindaco e gli assessori del Comune di Taglio di Po;
2. il Difensore Civico;
3. il Segretario del Comune di Taglio di Po.

Articolo 13 - NOMINA DEL COMITATO

La nomina dei componenti del Comitato è disposta con atto del Sindaco, in base alla graduatoria delle preferenze formata dalla Commissione operativa per la costituzione dei comitati.

Articolo 14 - CAUSE DI DECADENZA DEI SINGOLI COMPONENTI DEI COMITATI

I componenti della consulta sono tenuti a partecipare a tutte le sedute del comitato stesso. Nel caso in cui un componente, senza giustificato motivo, non intervenga ad almeno tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Sindaco.

L'avvio del procedimento per la pronuncia di decadenza è disposto dal Sindaco di propria iniziativa.

Dell'avvio del procedimento è data comunicazione all'interessato ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7.08.1990 n.241.

Nel termine di venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, l'interessato può far valere le proprie giustificazioni o fornire documenti giustificativi ai fini della loro valutazione da parte del Sindaco.

L'avvio del procedimento per la pronuncia di decadenza per assenza non comporta la sospensione dell'esercizio delle funzioni di componente del Comitato.

Il componente del Comitato decade inoltre di diritto dalla carica quando venga a trovarsi in una delle incompatibilità indicate nel precedente articolo 12 o trasferisca la propria residenza o dimora in luogo diverso dalla frazione presso cui esercita le proprie funzioni. La decadenza è dichiarata dal Sindaco.

L'intero Comitato decade se non si riunisce almeno una volta in un anno. In tal caso la decadenza è dichiarata dal Sindaco e il procedimento per la costituzione di un nuovo Comitato non avrà luogo sino a quando non venga richiesto da almeno n. 30 cittadini aventi diritto.

Articolo 15 - DURATA IN CARICA

Il comitato resta in carica quanto il consiglio comunale.

Al rinnovo si procede entro 150 giorni dall'elezione del nuovo consiglio comunale.

Articolo 16 - SOSTITUZIONE

I componenti cessano dalla carica per: decesso, impedimento permanente, decadenza o dimissioni.

In tal caso il Sindaco procede alla sostituzione del componente con il candidato che nella graduatoria delle preferenze di cui al precedente art.11 segue immediatamente l'ultimo nominativo.

Qualora, per esaurimento della graduatoria comunque determinato (mancanza di altri candidati, decesso, impedimento permanente, sopravvenuta incompatibilità, rinuncia, decadenza, ecc. dei soggetti inclusi) non sia possibile la sostituzione nei modi previsti al precedente comma, il comitato continua ad esercitare le sue funzioni se il numero dei componenti in carica è pari o superiore a quello necessario ai fini della validità delle sedute ai sensi dell'art.26 del presente regolamento, in caso contrario il comitato cessa dalle funzioni per esaurimento.

I componenti nominati in surroga di altri restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere quelli che sostituiscono.

Non si fa luogo alla indizione di nuove consultazioni nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale.

Articolo 17 - GRATUITA' DELLA FUNZIONE

La funzione di componente del comitato è gratuita.

Articolo 18 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

La prima seduta del comitato è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal componente più anziano di età.

Il comitato, non appena insediato, elegge nel proprio seno con distinte votazioni, a scrutinio segreto, il presidente ed il vice presidente.

In entrambe le votazioni ciascun componente può votare un solo nominativo.

Risulterà eletto colui che nella distinta votazione ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale chi ha avuto il maggior numero di preferenze in sede di consultazione e, a parità anche di preferenze, il più anziano di età.

Articolo 19 - REVOCA O SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE O DEL VICE PRESIDENTE

Il presidente o il vice presidente possono essere revocati con il voto della maggioranza assoluta dei componenti del comitato.

Il presidente o il vice presidente cessano dalla carica per dimissioni o a seguito della sostituzione quale componente del comitato ai sensi dell'articolo 16.

Nei casi anzidetti, il comitato procede all'elezione di un nuovo presidente o vice presidente nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 18.

Articolo 20 - CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

Il comitato, salvo quanto precisato all'art.18 per la prima seduta, è convocata per iniziativa del presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, del vice presidente mediante avviso scritto recapitato al domicilio dei suoi componenti almeno tre giorni prima della seduta.

Nell'avviso di convocazione sono indicati il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Della convocazione è data notizia:

- a) ai cittadini mediante affissione di avviso in luoghi pubblici della frazione;
- b) al Sindaco, mediante comunicazione personale.

Il presidente è tenuto a convocare il comitato, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, quando lo richieda:

1. almeno la metà dei componenti del comitato;
2. il Sindaco.

Nei casi di cui al precedente comma, il presidente, di norma, è tenuto a convocare l'assemblea entro venti giorni dalla richiesta, tenendo comunque conto dei termini previsti dal

comma 4 del successivo art.23 per quanto concerne i pareri eventualmente richiesti dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 21 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente:

- rappresenta il comitato;
- convoca e presiede il comitato nonché l'assemblea dei cittadini della frazione nei casi in cui ne ha disposto la convocazione;
- coordina i lavori e la discussione delle sedute;
- mette ai voti le singole proposte;
- tiene i rapporti con l'Amministrazione comunale nel suo complesso anche tramite il delegato del Sindaco.

Il Presidente, ove non intenda provvedere direttamente alle incombenze di cui al successivo art.24, affida ad uno dei componenti presenti alle sedute, le funzioni di segretario.

Articolo 22 - ATTRIBUZIONI DEL VICE PRESIDENTE

Il vice presidente sostituisce il presidente assente o temporaneamente impedito.

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica del presidente, svolge le relative funzioni, sino all'elezione del nuovo presidente.

Articolo 23 - ATTRIBUZIONI DEL COMITATO

Il Comitato esprime pareri e/o formula proposte di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini della frazione o dell'Amministrazione comunale su questioni d'interesse della frazione e/o del Comune relative ai servizi, alle attività culturali, scolastiche, sportive, ricreative e del tempo libero nonché sulla gestione dei beni comunali esistenti nella frazione.

Il comitato, senza pregiudizio all'azione di altri soggetti legittimati, ha la facoltà di intervenire, con le modalità previste dalla legge n.241 del 7 agosto 1990, in tutti i procedimenti amministrativi che riguardano la frazione.

Le proposte ed i pareri espressi dal comitato hanno natura consultiva e non possono, in alcun modo, vincolare le definitive determinazioni del Comune.

I pareri richiesti dall'Amministrazione comunale devono essere pronunciati e fatti pervenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione risultante dall'ufficio protocollo, salvo che l'Amministrazione espressamente richieda un termine diverso.

In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato reso e comunicato le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato o comunicato.

Articolo 24 - COMPITI DEL COMPONENTE CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO DEL COMITATO

Il presidente, ovvero il componente al quale il presidente ha affidato le funzioni di segretario, redige i processi verbali delle sedute, provvede alla redazione dei pareri e delle

proposte che sottoscrive unitamente agli altri componenti, cura il recapito e la pubblicità degli avvisi di convocazione del comitato.

Articolo 25 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Le sedute del comitato sono pubbliche.

In caso di assenza o impedimento del presidente, la seduta è presieduta dal vice presidente.

Il presidente assicura il buon andamento dei lavori, modera la discussione degli affari, concede la parola, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama l'esito.

I cittadini della frazione presenti alla seduta hanno facoltà di parola e di proposta su ogni questione in trattazione.

Il Sindaco, il presidente del Consiglio, gli assessori, il delegato del Sindaco e i consiglieri comunali, possono presenziare alle sedute, con diritto di parola, per portare il loro contributo di opinioni e conoscenze.

Articolo 26 - VALIDITA' DELLE SEDUTE

Le sedute del comitato sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti, arrotondata per eccesso, computando a tal fine anche il presidente.

Se nel corso dei lavori viene meno, per qualsiasi ragione, il numero dei componenti sopra richiesto per rendere valida l'adunanza, la seduta è sciolta.

In mancanza del numero legale non può essere validamente assunta alcuna determinazione.

Articolo 27 - APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DEI PARERI

Le questioni trattate dal comitato si intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni sono effettuate in forma palese peralzata di mano, con esclusione di quelle relative all'elezione del presidente e del vice presidente che avvengono a scrutinio segreto a mezzo scheda.

Alla votazione prendono parte i soli componenti del comitato.

Articolo 28 - VERBALE DELLA SEDUTA

Della seduta del comitato è redatto processo verbale dal quale dovranno risultare:

- la data, l'ora ed il luogo della riunione;
- i nominativi dei componenti presenti ed assenti;
- l'argomento o gli argomenti trattati;
- il parere o la proposta da fornire conclusivamente all'Amministrazione;
- l'esito della votazione con l'indicazione dei voti resi a favore e contro il parere o la proposta oggetto di votazione.

Il verbale della seduta, sottoscritto dai componenti intervenuti, è conservato a cura del presidente del comitato.

Qualora detti verbali contengano pareri richiesti dall'amministrazione comunale o memorie finalizzate alla partecipazione al procedimento amministrativo, la trasmissione deve avvenire esclusivamente a mezzo dell'ufficio protocollo. Alla data di acquisizione in atti del predetto ufficio sarà fatto riferimento per attestare il ricevimento.

Articolo 29 - VALUTAZIONE DEI VERBALI

Le memorie concernenti procedimenti in corso di istruttoria sono acquisite e valutate con riferimento alle disposizioni contenute nella legge n.241 del 7 agosto 1990.

Le proposte ed i pareri resi a richiesta dell'amministrazione, se comunicati nei termini, sono acquisiti al fascicolo cui si riferiscono. Il provvedimento finale, qualora disattenda il parere o la proposta formulata dal comitato deve essere congruamente motivato. Della motivazione è data comunicazione al presidente del comitato.

Negli altri casi, proposte e pareri vengono valutati dal Sindaco e dalla Giunta o, qualora la materia rientri nella competenza del consiglio, del presidente del consiglio e dei capigruppo consiliari e, a seconda delle valutazioni che ne conseguono, vengono disposte le modalità d'intervento o l'archiviazione.

Delle decisioni assunte e, in caso di non accoglimento o archiviazione, è data tempestiva comunicazione al Presidente del comitato.

Articolo 30 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Le spese per l'istituzione ed il funzionamento del comitato sono assunte a carico del bilancio comunale.

Articolo 31 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In fase di prima applicazione, la consultazione per la nomina dei comitati è indetta entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il Sindaco procede alla nomina dei componenti, salvo fatti imprevisti, entro i 30 giorni successivi alla conclusione della consultazione.

Articolo 32 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

**SCHEMA DI PROPOSTA DI CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA
CONSULTA**
(modello da utilizzare dal cittadino che intende proporsi)

Oggetto: PROPOSTA DI CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE
DEL COMITATO DELLA FRAZIONE DI _____

Al Sig. SINDACO
del Comune di
TAGLIO DI PO

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____, residente/avente dimora nella frazione di _____
in Via _____;

Visto il regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei comitati frazionali;

P R O P O N E

la propria candidatura per la nomina a componente del comitato della frazione
di _____

D I C H I A R A

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal citato regolamento.
Taglio di Po, lì _____

F I R M A

**MODELLO DI ELENCO NOMINATIVO ATTESTANTE LA PARTECIPAZIONE ALLA
CONSULTAZIONE**

FOGLIO N._____

**ELENCO NOMINATIVO ATTESTANTE LA PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE
INDETTA PER LA NOMINA DEL COMITATO DELLA FRAZIONE DI_____**

N.	COGNOME E NOME	RESIDENZA	ESTREMI IDENTIFIC.

FORMULA DI CHIUSURA:

Il presente elenco è composto da n._____fogli e comprende n._____nominativi di cittadini che hanno preso parte alla consultazione nella giornata_____.

Taglio di Po, lì_____

Il Dipendente Comunale Incaricato

MODELLO DI SCHEDA PER L'ELEZIONE DEL COMITATO



COMUNE DI TAGLIO DI PO
(Provincia di Rovigo)

FRAZIONE DI

LISTA DEI CANDIDATI

COGNOME E NOME
Nato a

COGNOME E NOME
Nato a

COGNOME E NOME
Nato a

COGNOME E NOME
Nato a

COGNOME E NOME
Nato a

COGNOME E NOME
Nato a

COGNOME E NOME
Nato a

COGNOME E NOME
Nato a

COGNOME E NOME
Nato a

COGNOME E NOME
Nato a

ISTRUZIONI

La preferenza si esprime tracciando un segno sul rettangolo alla sinistra del cognome e nome del candidato che si intende votare.

Possono essere votati sino ad un massimo di.....candidati tracciando un segno sul rettangolo alla sinistra del loro cognome e nome.